

serva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2014

Il Direttore generale del tesoro: CANNATA

14A03193

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;

Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;


Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, è aggiornato in euro 3,68.

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguati con decreto dell'8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.



Allegato n. 6
(articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

<i>Numero pagine</i>	<i>diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 0,92</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 1,84</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 3,68</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 7,37</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 14,73</i>
<i>Oltre le 100</i>	<i>€ 14,73 più € 6,14 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>

Allegato n. 7
(articolo 268)

Diritto di copia autentica

<i>numero di pagine</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>	<i>Diritto di certificazione di conformità</i>	<i>Totale delle colonne 2 e 3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 1,23</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 7,37</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 2,46</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 8,60</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 3,68</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 9,82</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 12,28</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 12,28</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 18,42</i>
<i>oltre le 100</i>	<i>€ 12,28 più € 7,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>	<i>€ 6,14</i>	<i>€ 18,42 più € 7,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>



*Allegato n. 8
(articolo 269)*

**Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo**

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore</i>	<i>€ 3,68</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti</i>	<i>€ 5,52</i>
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore</i>	<i>€ 6,14</i>
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti</i>	<i>€ 7,37</i>
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti</i>	<i>€ 9,21</i>
<i>Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB</i>	<i>€ 4,31</i>
<i>per ogni compact disc</i>	<i>€ 306,97</i>

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 marzo 2014

Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

MATONE

Il Ragioniere generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

FRANCO

14A02974

